

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA USL N° 5 - ORISTANO

Rep. ASL n° _____ del _____

CONTRATTO DI LOCAZIONE

tra l'Azienda U.S.L. n° 5 di Oristano e la Compagnia Figlie Sacro Cuore Evaristiane per l'utilizzo di alcuni locali da adibire a sede di Guardia Turistica in località Putzu Idu.

L'anno duemiladieci, addì _____ del mese di _____, in Oristano nella sede dell'Azienda USL n° 5.

TRA

- il Dott. **Giovanni Panichi**, nato a Lajatico il 12/05/1949, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Azienda USL n° 5 di Oristano, con Sede Legale in Via Carducci n. 35, (P. IVA 00681110953), nel prosieguo indicata come "A.S.L."

- Suor M. **Margherita Piludu** (al secolo Marcellina Piludu) nata a Cagliari il 22.11.1938, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Compagnia Figlie Sacro Cuore Evaristiane (C.F. P.I. 00577810955) nel prosieguo, per brevità, indicato anche come "locatore"

PREMESSO

che con Deliberazione Commissario n° 527 del 08/06/2010 è stata disposta l'attivazione del servizio di Assistenza Sanitaria per i non residenti in diverse località turistiche, tra cui la località marina di Putzu Idu, nel periodo dal **01.07.2010** al **31.08.2010**;

che con Deliberazione Commissario n° _____ del _____ è sta-

to stabilito di stipulare un contratto di locazione con la Compagnia Figlie Sacro Cuore Evaristiane per l'utilizzo di alcuni locali dello stabile, sito in via Evaristo Madeddu n° 45, da destinare a servizio della Guardia Medica Turistica;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

La Compagnia Figlie Sacro Cuore Evaristiane concede in locazione all'Azienda USL n° 5 di Oristano, con destinazione all'espletamento del servizio di Guardia Medica Turistica, i locali posti al piano terra della Colonia Marina Evaristiana, sita nella via Evaristo Madeddu n° 45 in località Putzu Idu, composti da n° 2 vani, divisi da un andito, entrambi con servizi igienici annessi.

Art. 2

La locazione, in considerazione del carattere stagionale del servizio di Guardia Medica Turistica, avrà la **durata di mesi 2** (due), con decorrenza dal **01.07.2010** fino al **31.08.2010**.

Art. 3

Per garantire continuità al servizio di Guardia Medica Turistica il locatore, in conformità all'art. 27 comma 6 della L. n° 392/78, si impegna a rendere disponibili i medesimi locali anche per eventuali proroghe che si rendessero necessarie in conformità alle disposizioni Regionali in ordine alla esistenza e alla durata del servizio di Assistenza Sanitaria nelle località turistiche. L'eventuale proroga sarà autorizzata con atto deliberativo dell'Azienda USL, adottato in tal senso, e comunicata al locatore mediante lettera raccomandata.

Art. 4

Il prezzo della locazione per il periodo dal 01/07/09 al 31/08/09 è stabilito in complessivi € 4.450,00 (quattromilaquattrocentocinquanta/00) + IVA nella misura di legge, comprensive del servizio biancheria, consumo acqua ed energia elettrica.

Il pagamento verrà effettuato, dietro presentazione di conforme fattura, nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione. In caso di ritardo di pagamento del canone oltre il predetto termine, sulle somme non corrisposte verranno applicati, solo dopo la messa in mora, gli interessi di mora a carico del conduttore nella misura di legge.

Art. 5

In caso di eventuali proroghe il canone di locazione potrà essere aggiornato, solo in presenza di formale richiesta del locatore, con le modalità di cui all'art. 32 della L.392/78.

Art. 6

Il Locatore si impegna a consegnare l'immobile in buono stato di manutenzione ed in totale conformità alle normative vigenti in materia impiantistica, strutturale, di sicurezza e barriere architettoniche e a mantenerli in stato da servire all'uso convenuto

Art. 7

Il conduttore si obbliga a non apportare nessuna modifica, innovazione o trasformazione ai locali, nonchè agli impianti tutti senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore si obbliga a far buon uso della cosa locata ed a mantenerla in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento

d'uso. Sono a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso. Sono invece a carico del locatore le manutenzioni straordinarie previste dalla vigente normativa in materia di locazione dei beni immobili.

Art. 8

Qualunque controversia attinente al presente contratto di locazione sarà devoluta alla esclusiva competenza del Foro di Oristano.

Art.9

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti rinviavano espressamente alla L.392/78 e successive modifiche e integrazioni nonché, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Art. 10

Tutte le spese di bollo del presente contratto di locazione e sue eventuali proroghe nonché quelle di registrazione sono a carico del locatore e del conduttore in parti uguali, con obbligo per il locatore di anticipare l'imposta di registro e con diritto al rimborso della quota a carico ASL dietro presentazione della ricevuta del versamento effettuato.

Ai fini della registrazione si chiede l'applicazione del disposto dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/86, n° 131 in quanto il presente contratto è soggetto al regime dell'IVA.

Il presente atto scritto su n. 4 pagine, bollate nei modi di legge, previa lettura e conferma, viene dalle parti sottoscritto.

Per la Compagnia Figlie

Sacro Cuore Evaristiane

PER L'A.S.L.

IL COMMISSARIO

Suor M.Margherita Piludu
chi

Dott. Giovanni Pani-
(al secolo Marcellina Piludu)
